

**Protocollo operativo tra Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP)  
e Conferenza nazionale volontariato e giustizia (CNGV) sullo statuto e le  
modalità d'azione del volontariato in ambito penitenziario**

**VISTE**

le linee di indirizzo in materia di volontariato approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del 10 marzo 1994 che davano indicazioni sulle modalità più idonee a realizzare proficue intese tra il sistema dell'esecuzione penale ed il volontariato, attribuendo anche a quest'ultimo un ruolo di protagonista

**VISTO**

Il D.Lgs 117/2017, in particolare l'art. 55 in merito alla co-progettazione e co-programmazione, secondo il quale "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche (...) nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, **attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione** e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona".

**VISTO**

il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la CNVG sottoscritto in data 8 giugno 1999, nonché il protocollo d'intesa firmato il 28 luglio 2003 tra la Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna del D.A.P. e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, nei quali l'Amministrazione penitenziaria riconosce il Volontariato come protagonista per la realizzazione della integrazione sociale delle persone in esecuzione penale

**VISTO**

che l'ordinamento penitenziario attribuisce al volontariato un ruolo nel reinserimento sociale di coloro che sono entrati nel circuito penale individuando gli ambiti di partecipazione e collaborazione nonché le attività che possono essere programmate e realizzate congiuntamente

## **CONSIDERATO**

che il volontariato opera all'interno degli Istituti penitenziari sotto il controllo della Direzione e attraverso il coordinamento dell'area educativa o di servizio sociale, in piena autonomia, sulla base della libera scelta dei singoli e delle associazioni di contribuire in questo modo al progresso civile e alla finalità rieducativa dell'esecuzione penale

## **VISTO**

che il Ministero della Giustizia riconosce la CNVG, (attualmente composta dalle seguenti organizzazioni: AICS – Antigone - ARCI - Caritas Italiana - Comunità Papa Giovanni XXIII - Libera - SEAC - Jesuit Social Network Italia Onlus - CNCA – Società di San Vincenzo e da 18 Conferenze Regionali) come soggetto referente per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di intervento del volontariato nelle sue diverse forme ed espressioni nel settore penale e penitenziario

## **RITENUTA**

la necessità di promuovere un ulteriore e più intenso percorso di collaborazione tra il volontariato e gli operatori dell'Amministrazione Penitenziaria impegnati nell'ambito dell'esecuzione penale

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ribadiscono e convengono quanto segue:

### **Articolo 1**

1. Il DAP riconosce la CNVG quale soggetto referente per le scelte programmatiche che riguardano gli ambiti di interventi del volontariato nel settore dell'esecuzione penale e più ampiamente nel settore giustizia.
2. La CNVG si impegna a rendere noti al DAP gli organismi suoi aderenti.
3. Il DAP e la CNVG, attraverso i momenti di programmazione, informazione e formazione, favoriscono il confronto e la collaborazione fra coloro che svolgono attività di volontariato e le Istituzioni
4. Il DAP e la CNVG si impegnano a favorire la stipula delle convenzioni previste dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario.
5. Il DAP e la CNVG si impegnano nella progettazione congiunta di iniziative formative rivolte al personale dipendente e ai volontari, auspicando anche il coinvolgimento di altri organismi istituzionali e del terzo settore.
6. Il DAP favorisce l'accesso del volontariato alle strutture penitenziarie e lo svolgimento delle attività.



7. Il DAP si impegna a coinvolgere la CNVG quando sono in discussione atti ministeriali, leggi, circolari e linee di indirizzo che possono riguardare l'impegno del Volontariato.
8. La CNVG fruirà dei dati e delle statistiche penitenziarie per meglio programmare le proprie attività.
9. La CNVG si impegna a promuovere incontri periodici tra i gruppi e le associazioni aderenti, sia a livello territoriale, attraverso le Conferenze Regionali che fanno capo ai relativi PRAP, che a livello nazionale.

## **Articolo 2**

Al fine di favorire la realizzazione di quanto previsto nell'articolo 1 le parti elaborano, di intesa, indicazioni sulle modalità più idonee a realizzare proficue intese tra il sistema dell'esecuzione penale ed il Volontariato e definiscono gli ambiti di intervento e le modalità operative dell'attività del Volontariato in relazione alle specifiche peculiarità di ogni singola struttura.

## **Articolo 3**

### **Programmazione congiunta**

Per definire la programmazione congiunta delle attività, e in particolare per l'elaborazione del Progetto d'istituto, che le Direzioni annualmente predispongono, i rappresentanti delle singole associazioni di volontariato si impegnano a partecipare agli incontri previsti, ai quali devono essere invitate; analogamente assicureranno la loro presenza nei momenti di verifica e valutazione delle attività realizzate. Le parti individuano i seguenti ambiti di intervento prioritari (anche se non esaustivi) delle iniziative da promuovere ed attuare congiuntamente per il reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione penale esterna e in detenzione e per lo sviluppo della legalità:

1. percorsi di formazione culturale e professionale del condannato, di orientamento al lavoro e di accompagnamento nello svolgimento di un'attività lavorativa o nei rapporti con la famiglia;
2. assistenza domiciliare e sostegno nei confronti di singoli e delle loro famiglie, anche con riferimento alle necessità della vita quotidiana;
3. attività culturali, ricreative e sportive;
4. interventi progettuali diretti a particolari categorie di soggetti (es. tossicodipendenti, ammalati, immigrati, donne con notevole carico familiare, anziani), da attuare in forma individuale e/o attraverso il lavoro di gruppo, finalizzato anche alla prevenzione dei suicidi;
5. accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a modalità di esecuzione della pena alternative alla detenzione in carcere (es. detenzione domiciliare);
6. programmi di collaborazione alle attività riabilitative, riparative e di utilità sociale;
7. iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di educazione alla legalità e alla solidarietà, rivolte alle comunità di appartenenza dei soggetti in misura alternativa

alla detenzione e alle scuole, con progetti che mirano a sviluppare iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani attraverso il confronto con le realtà dell'esecuzione penale;

8. attività di Sportelli, che si fanno carico di richieste di tipo amministrativo da parte delle persone detenute, che altrimenti, nella maggior parte dei casi, resterebbero inevase. Si tratta di richieste inerenti alla previdenza sociale, al rinnovo dei documenti, all'orientamento al lavoro e ai servizi del territorio, alla consulenza giuridica e ad altre questioni, generate dall'assenza di procedure amministrative pensate per cittadini che non sono liberi di muoversi - e che quindi non possono recarsi nei vari uffici pubblici o privati come solitamente richiesto. Sono questioni che causano enormi difficoltà all'accesso ad una serie di diritti con conseguenze non solo sulle persone detenute, ma anche sulle loro famiglie;
9. progetti per sviluppare iniziative di Giustizia riparativa, e in particolare di mediazione penale, nelle carceri e sul territorio per sensibilizzare le persone detenute e per condividere con gli operatori i metodi di una Giustizia che riguarda, come la definisce la **direttiva del 2012/29/UE**: "qualsiasi procedimento che **permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente**, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale."

#### Articolo 4

##### Aggiornamenti normativi

Le associazioni di volontariato si impegnano a svolgere la loro attività - indirizzata ai singoli soggetti o a progetti generali - nel rispetto delle normative disciplinanti l'attività dei volontari negli Istituti che si impegnano ad informare gli operatori volontari sulle modifiche normative o nuove disposizioni riguardanti il Volontariato.

#### Articolo 5

##### Partecipazione a incontri periodici

Saranno programmati incontri periodici tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato e i responsabili delle aree giuridico-pedagogica e della sicurezza degli Istituti penitenziari, nonché con tutti i soggetti, istituzionali e non, che collaborano al trattamento per favorire la massima integrazione e conoscenza reciproca per la realizzazione dei progetti condivisi.

#### Articolo 6

##### Contributi al percorso trattamentale

Al fine di favorire l'integrazione degli interventi nel percorso trattamentale della persona detenuta i volontari che seguono il caso partecipano al Gruppo di Osservazione e trattamento dell'istituto (Circolare n. 3593/6043 del 9.10.2003).



I funzionari giuridico pedagogici che seguono i singoli casi raccolgono e coordinano i contributi dei volontari, inserendo gli eventuali atti prodotti all'interno del fascicolo dell'osservazione del condannato/internato.

In linea con quanto sopra deve essere garantita e stimolata la partecipazione dei volontari agli incontri periodici e straordinari dello staff multidisciplinare sulla prevenzione suicidaria rispetto ai casi da loro seguiti.

## **Articolo 7**

### **Rapporti con altri Enti e buone prassi**

Saranno promosse e agevolate altre attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio, anche stipulando appositi protocolli e convenzioni. Inoltre, si potranno svolgere specifiche iniziative, anche di portata regionale, finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore, alla diffusione delle "buone prassi" ed allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione omogenei della partecipazione del Volontariato al trattamento dei condannati.

## **Articolo 8**

### **Trattamento dati**

I volontari si impegnano a mantenere la massima riservatezza rispetto alle informazioni e alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità, in linea con il codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003) così come integrato dal d.lgs. 10.8.2018 n. 151.

## **Articolo 9**

### **Inosservanza delle condizioni di autorizzazione, comportamento pregiudizievole, inidoneità del volontario. Tentativo di conciliazione**

1. Qualora rilevi casi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione, di comportamento pregiudizievole all'ordine ed alla sicurezza, ovvero di inidoneità dell'assistente volontario al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto lo comunica all'interessato ed informa contestualmente l'associazione di appartenenza e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria.
2. La Conferenza Regionale e/o Nazionale Volontariato Giustizia, informata della difficoltà rilevata, si attiva per avviare tempestivamente un confronto e un approfondimento tra il volontario, l'associazione di appartenenza e l'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Provveditore valuterà l'eventuale necessità di acquisire dalla direzione ulteriori notizie e chiarimenti sui fatti, preliminarmente alla formulazione da parte del

direttore della comunicazione al Magistrato di Sorveglianza ex art 68 c, 5 R.E. finalizzata a una eventuale revoca dell'autorizzazione.

## Articolo 10

### Formazione congiunta

Considerato il coinvolgimento attivo dei volontari nei processi di servizio gestiti dall'Amministrazione penitenziaria, appare di centrale importanza la costante attività formativa congiunta dei volontari, senza oneri per l'Amministrazione, e delle figure deputate al trattamento presenti nelle strutture dell'Amministrazione penitenziaria.

Le attività di formazione, in presenza o in videoconferenza, devono essere fatte mettendo a confronto sguardi e competenze diverse delle Istituzioni e del terzo settore.

Roma,

Il Presidente della Conferenza  
Nazionale Volontariato e Giustizia  
*dott.ssa Ornella Favero*

Firmato digitalmente da: FAVERO ORNELLA  
Data: 05/12/2022 22:38:56

Il Capo del Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria  
*dott. Carlo Renoldi*

